



DIRITTO PENALE E COSTITUZIONE

I principi che regolano l'ordinamento penale

Dott.ssa Porzia Teresa Persio – ricercatrice di Diritto Penale -
Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”

DIRITTO PENALE:

ramo dell'ordinamento pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. Ad ogni fatto ritenuto lesivo di interessi protetti è ricondotta una **PENA**.

FUNZIONE:

lo Stato punisce per garantire la convivenza e l'ordine sociali e salvaguardare i beni giuridici individuali e collettivi considerati meritevoli di tutela.

PENA

NATURA

AFFLITTIVA:

priva o diminuisce beni personali (vita, libertà, patrimonio).

EXTREMA RATIO

Necessità di porre limiti all'intervento penale.

COSTITUZIONE

I principi dell'ordinamento penale:

- Legalità: art. 25 Cost. - art. 1 C.P.;
- Offensività: art. 49, 2° co. C.P.;
- Materialità: art. 25 Cost. – art. 40 C.P.;
- Colpevolezza: art. 27 Cost.

DIRITTO PENALE e PROCESSO

Gruppo di norme giuridiche appartenenti al diritto pubblico che disciplinano i fatti costituenti reato



Lo Stato proibisce determinati comportamenti umani (azioni od omissioni) che ritiene lesivi di beni giuridici, cioè di interessi meritevoli di tutela giuridica.




Ad ogni reato compiuto il diritto penale riconduce una **PENA** : privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio) irrogata dall'autorità statale attraverso quell'insieme di atti che si definisce **PROCESSO PENALE**.



Diritto penale e diritto processuale penale sono dunque legati. Il primo definisce i reati e le relative pene. Il secondo disciplina il processo che accerta la sussistenza del reato e dispone l'applicazione della pena. Si parla nel complesso di **DIRITTO CRIMINALE**.



Ramo del diritto che si occupa dell'organizzazione e del funzionamento dell'apparato statale e dei rapporti tra cittadino e Stato. Il diritto privato è invece il ramo dell'ordinamento giuridico che regola i rapporti tra privati.



Infatti il diritto penale tutela **beni giuridici** anche individuali in vista di un interesse pubblico (l'ordine sociale) e pubblica è l'azione di repressione dei reati.

STRUTTURA E FUNZIONE DELLA REGOLA PENALE

NORMA PENALE è composta da :

- **PRECETTO**: obbligo o divieto;

- **PENA**: ha natura afflittiva; —————> Perché lo Stato punisce?
incide su beni individuali
(libertà personale) ↓

- Teoria general-preventiva: la minaccia della pena serve a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti penalmente rilevanti. La minaccia opererebbe dal punto di vista psicologico come contropinta alla tentazione di delinquere.
- Teoria special-preventiva: l'inflizione della pena ad un soggetto, serve ad evitare che lo stesso compia in futuro altri reati.
- Teoria della retribuzione: la pena serve a compensare la colpa per il male commesso e per questo deve essere proporzionata alla gravità del fatto di reato → di qui diverse forme e gradi di sanzione.
- Teoria del bene giuridico: il diritto penale realizza il grado di tutela più intenso, a difesa di interessi socialmente apprezzabili, dotati di rilevanza costituzionale

Il bene giuridico e la Costituzione Italiana

Quali sono i beni giuridici degni di tutela? Come individuarli?

Legislatore individua di volta in volta beni giuridici degni di tutela.

BENE GIURIDICO è anche LIMITE a legislazione che deve rispettare il criterio della STRETTA NECESSITÀ

RUOLO DELLA COSTITUZIONE: è la Costituzione che individua i criteri preesistenti alla legislazione penale

→ Bene giuridico come **UNITÀ di FUNZIONE**. I beni giuridici nella realtà esistono se e nella misura in cui sono «in funzione», cioè producono effetti utili nella vita sociale, sono idonei a realizzare uno scopo per il sistema sociale, in un determinato momento

↕
Beccaria: **STRETTA NECESSITÀ del D.P.**: il diritto penale ha un senso pratico, non realizza soltanto un astratto ideale di giustizia; protegge quei beni e quegli interessi utili per convivenza pacifica

→ **TUTELA FRAMMENTARIA DEL DIRITTO**

PENALE - Il diritto penale opera in modo selettivo: sceglie i beni giuridici da tutelare e le specifiche forme di aggressione da sanzionare

→ **DIRITTO PENALE HA NATURA AFFLITTIVA, LIMITA LIBERTÀ PERSONALE ; È EXTREMA RATIO → NECESSITÀ DI PORRE DEI LIMITI.**

La pena nella Costituzione

- In quanto afflittiva, incide sulla libertà personale: **art. 13 Cost.**

- Incide sulla dignità sociale e sulla libertà di manifestazione della personalità umana: **artt. 2 e 3 Cost.**

→ Conferma del
D. P. come
EXTREMA
RATIO

- FUNZIONE RIEDUCATIVA : **art. 27, 3° co. Cost.**

Intesa come metodo di risocializzazione del criminale: la pena deve essere dunque proporzionata alla gravità del fatto; una pena eccessivamente severa o sproporzionata può suscitare sentimenti di insofferenza nel trasgressore ed alterare nei consociati la percezione di una corretta scala di valori. Solo così il criminale può avvertire come giusta e corretta la pena e dunque, accettandola, può imparare ad apprezzare e rispettare i valori tutelati dall'ordinamento.

- Non è ammessa la pena di morte: **art. 27, 4° co. Cost.**

Abolita nel 1948 con l'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

La pena nel Codice Penale

Distingue i reati in delitti e contravvenzioni: **artt. 17 e 39 C.P.**

Per i delitti le pene sono: l'ergastolo, la reclusione, la multa.


Per le contravvenzioni le pene sono: l'arresto e l'ammenda.

COSTITUZIONE E CODICE PENALE

Il Codice Penale (chiamato Codice Rocco dal nome del Ministro della Giustizia Alfredo Rocco) è stato promulgato nel 1930 ed è tutt'ora in vigore. Si tratta di un codice di impronta fascista che propone un modello di Stato «forte» in cui sono riconoscibili elementi di matrice liberale. L'entrata in vigore della Costituzione Italiana nel 1948 ha posto il problema di adeguare il Codice Penale ai nuovi dettami costituzionali.

RUOLO DELLA

COSTITUZIONE: il diritto penale si configura come extrema ratio perché incide sui diritti e le libertà fondamentali. La Costituzione pone dunque i principi per regolarne l'intervento.



PRINCIPI di COORDINAMENTO:

- Pr. di LEGALITÀ: art. 25, 2° co. Cost. e artt. 1 C.P.;
- Pr. di OFFENSIVITÀ: art. 49, 2° co. C.P.
- Pr. di MATERIALITÀ: art. 25 Cost.
- Pr. di COLPEVOLEZZA: art. 27 Cost. e art. 42 C.P.

Principio di legalità

Art. 25, 2° e 3° c. , Cost. e art. 1 C.P.

Scopo: regolare la materia delle fonti nel diritto penale. → Quale atto giuridico può legiferare nel diritto penale?

Concezione formale: Divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto come reato dalla legge (anche se socialmente pericoloso) e di punire con pene che non sia anch'esse espressamente previste dalla legge.

REATO È UN FATTO PREVISTO COME TALE SOLO DALLA LEGGE.

FUNZIONE DI GARANZIA della LIBERTÀ degli INDIVIDUI → UGUAGLIANZA e CERTEZZA nell'APPLICAZIONE del DIRITTO.

Concezione sostanziale: Reato è tutto ciò che risulta socialmente pericoloso anche se non espressamente previsto dalla legge. La pena da applicarsi è quella adeguata allo scopo.

COLPISCE CONDOTTE EFFETTIVAMENTE LESIVE DI INTERESSI SOCIALI → FUNZIONE DI ADEGUAMENTO DEL D.P. ALLA REALTÀ.

MA CONSENTE ARBITRIO → LA FONTE DIVENTA EXTRALEGALE (coscienza sociale, sentimento del popolo...) .

COSTITUZIONE → **CONCEZIONE SOSTANZIALE E FORMALE:**

LEGALITÀ

GIUSTIZIA

NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE

LA LEGGE DEVE POSITIVIZZARE VALORI E FINALITÀ della COSTITUZIONE

COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

1. Pr. di RISERVA DI LEGGE: divieto di punire un fatto umano in assenza di una legge preesistente che lo preveda come reato. Il procedimento legislativo è garanzia contro gli arbitri del potere giudiziario e del potere esecutivo e permette di tutelare i diritti delle minoranze.

-NO FONTI NON SCRITTE, NO FONTI DIVERSE DALLA LEGGE (regolamenti, ordinanze..)
-Riserva assoluta o relativa? Dottrina prevalente: la riserva è **ASSOLUTA**: il divieto riguarda qualsiasi atto normativo di rango inferiore alla legge.

2. Pr. di TASSATIVITÀ: due dimensioni : **a.** dovere del legislatore di TIPIZZARE i fatti penali in modo chiaro e preciso per rispondere all'esigenza di certezza del diritto (conformità del fatto storico al fatto tipico)→Pr. di Precisione e Determinatezza;

b. dovere del giudice di applicare la regola penale in modo tassativo, nei casi e modi stabili dalla legge. → **DIVIETO DI ANALOGIA**: divieto di far ricorso a norme che disciplinino casi simili; la legge penale deve essere applicata solo al fatto storico che coincide perfettamente col fatto tipizzato.

Mentre il pr. di riserva di legge riguarda la gerarchia delle fonti in materia penale, il pr. di tassatività concerne la tecnica di formulazione della fattispecie penale.

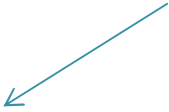
3. Pr. di IRRETROATTIVITÀ: divieto di applicare la pena a fatti commessi prima della sua entrata in vigore → NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PREVIA LEGE. Art 2 C.p. 1° comma

-Art. 2 C.P. 2° comma: ABOLITIO CRIMINIS


-Art. 2 C.P. 4° comma: Principio del FAVOR REI

Principio di offensività

Non è solo sufficiente che il fatto umano sia conforme al fatto di reato previsto dalla norma, è altresì necessario che sia realmente offensivo del bene giuridico protetto dalla norma stessa.



TEORIA DEL BENE
GIURIDICO
COSTITUZIONALMENTE
ORIENTATA.



REATO IMPOSSIBILE Art. 49 comma 2 C.P.: la punibilità è esclusa se per l'inidoneità dell'azione o l'inesistente dell'oggetto o dell'azione l'evento è impossibile. → Se il reato è inidoneo o manchevole di taluni elementi, significa che non è offensivo.

Principio di materialità

Art. 25 Cost. : «FATTO» : il reato deve consistere in un fatto umano che si sia materialmente estrinsecato nel mondo esteriore.

ELEMENTO OGGETTIVO DEL
REATO

Art. 40, 2° comma , C.P.

AZIONE - OMISSIONE

EVENTO DANNOSO O
PERICOLOSO

NESSO DI
CAUSALITÀ

- REATI DI AZIONE (o commissivi) : la condotta umana si concretizza in un movimento muscolare del corpo.
- REATI DI OMISSIONE (o omissivi): la condotta umana si concretizza in un «non fare» del soggetto. Distinzione tra reato omissivo proprio e improprio

Principio di colpevolezza

Art. 27 Cost.

La responsabilità penale è personale:

il fatto costituisce reato non solo perché coincide con il fatto tipico previsto dalla norma, ma anche perché è riferibile alla volontà del soggetto agente



NESSO PSICHICO TRA
AGENTE E FATTO
CRIMINOSO.

DOLO


COLPA

INCOSTITUZIONALITÀ
DELLA RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA E DELLA
RESPONSABILITÀ PER
FATTO ALTRUI.

Presupposti della colpevolezza:

-IMPUTABILITÀ, capacità di intendere e volere.

- COSCIENZA DEL DISVALORE DEL FATTO (art. 42 C.P. «coscienza e volontà»): si può rimproverare al soggetto di aver causato un fatto solo se il soggetto sappia che quel comportamento è antidoveroso e riprovevole.



La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Art. 2: Diritto alla vita: nessuno può essere privato intenzionalmente del diritto alla vita salvo in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale → art. 27 Cost. : non è ammessa pena di morte. NON CONFORMI

Art. 3: Proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. → art. 27 Cost: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. CONFORMI

Art. 5: Diritto alla libertà ed alla sicurezza: Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge. → art. 13 Cost.: la libertà personale è inviolabile. Ogni restrizione non è ammessa se non atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. CONFORMI

Art. 6: Diritto ad equo processo: (2° co.) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. → art. 27 Cost: l'imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva. CONFORMI

Art. 7: Nulla poena sine lege: Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. → art. 25 Cost, 2°co.: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. CONFORMI

Art. 14: Divieto di discriminazione: il godimento dei diritti e delle libertà deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie. → art. 3 Cost. CONFORMI